COMUNE DI MASSA LUBRENSE



Provincia di Napoli SETTORE S2 – ECONOMICO FINANZIARIO Ufficio Ecologia

Prot. 28334 del 26.10.09 Ordinanza 484

Oggetto: disposizioni alle attività commerciali operanti sul territorio comunale in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti.

IL SINDACO

PREMESSO

- che la Legge Finanziaria 2007, all'art. 1, commi 1129, 1130 e 1131, promuove l'individuazione di
 misure da introdurre progressivamente al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1°
 Gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che
 non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a
 livello comunitario;
- che tali criteri sono fissati dalla Direttiva Comunitaria EN 13432;
- che il D. L.gs 152/06, recante "norme in materia ambientale", nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198, ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità, stabiliscono, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, del conferimento della raccolta differenziata, nonché del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero delle stesse;
- che al fine di minimizzare la produzione dei rifiuti, risulta opportuno disciplinare il settore del commercio a posto fisso ed itinerante nell'ambito del territorio comunale al fine di consentire il recepimento di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007, ciò anche per rendere più efficienti ed efficaci le attività previste dal Piano Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, soprattutto per quello che concerne i conferimenti della frazione organica presso i siti di trattamento e/o recupero finale;

VISTO

- il Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con delibera di C. C. n° 50 del 30.09.1997;
- la Delibera di C.C. n° 55 del 26.08.98 avente per oggetto: "assimilazione ai rifiuti urbani speciali non pericolosi provenienti da attività economiche;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa di smaltimento rifiuti, approvato con Delibera di C.C. n° 20 del 31.03.2003;
- il *Piano Tecnico Economico 2005/2010* redatto dal gestore del servizio "Terra delle Sirene S.p.A." ed approvato con Delibera di G.C. 116 del 27.05.05, che illustra il percorso procedurale e le modalità operative per raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa vigente.
- il *Piano Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti* adottato con Ordinanza Sindacale n° 117 del 06.03.2008
- tutte le precedenti ordinanze emanate in materia di regolamentazione e conferimento dei rifiuti solidi urbani:
- il D. L.gs 152/06 recante "norme in materia ambientale" ed in particolare la parte IV^, dall'art. 177 all'art. 266;
- il Decreto del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania n° 5723 del 14.11.08 "modalità di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti e sulla certificazione della raccolta differenziata dei rifiuti";
- l'art. 50 del D. L.gs 267/00 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- la Legge Finanziaria 2007, ed in particolare l'art. 1, commi 1129,1130 e 1131;
- la Legge 210/08;

ORDINA

a decorrere dal 1° Gennaio 2010 a tutti gli esercenti attività commerciali operanti sul territorio

comunale, sia a posto fisso che itinerante, il divieto di fornire buste di plastica (shoppers) non biodegradabili. In alternativa è possibile l'utilizzo di sacchetti biodegradabili quali, a titolo esemplificativo, sacchetti in mater – bi o altri materiali di origine vegetale, cellulosa, carta, tela o altre fibre naturali.

AVVERTE

- che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 50000 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7/bis del D. L.gs 267/00 come introdotto dall'art. 16 della Legge 16 Gennaio 2003, n° 3. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/81;
- che qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra si procederà alla sospensione della licenza commerciale di vendita;

AVVISA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 21, Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199).

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio, avviso pubblico da affiggere su tutto il territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente e rimessa alla Prefettura di Napoli, al Comando Stazione Carabinieri di Massa Lubrense (NA), al Comando di Tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense (NA), al Commissariato della Polizia di Stato di Sorrento (NA), all'ASL NA/3 Sud di S. Agnello (NA), all'Associazione Commercianti di Massa Lubrense (NA), a Terra delle Sirene S.p.A., al Servizio Attività Produttive dell'Ente ed al Comando di Polizia Locale di Massa Lubrense (NA).

Gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

IL SINDACO F.to Dr. Leone Gargiulo